



COMITATO NAZIONALE TECNICI Regolamento di Settore



ART. A.17.00 - COMITATO NAZIONALE TECNICI (CNT)

Art. A.17.01 - Costituzione e scopi

Il Comitato Nazionale Tecnici (CNT) è la Struttura Centrale della FIBS alla quale sono demandati la formazione, l'inquadramento, l'organizzazione e l'istruzione dei tecnici baseball e softball sul territorio nazionale.

Il CNT assolve inoltre ogni altro compito assegnato dal CF compatibilmente con le funzioni inerenti alla Struttura stessa.

Art. A.17.02 - Composizione

Fanno parte del CNT i tecnici in regola con il tesseramento per l'anno in corso che non risultino revocati, decaduti o inibiti a seguito di sanzioni disciplinari loro irrogate ed ancora in corso di esecuzione.

Art. A.17.03 - Sede

La sede del CNT è fissata dal CF

Art. A.17.04 - Organi del CNT

Gli Organi del CNT sono:

- Il Presidente,
- Il Vice Presidente,
- Il Consiglio Direttivo Centrale Tecnici (CDCT),
- Le Commissioni Tecniche Baseball e Softball ,
- La Commissione per il Coordinamento dei Corsi Territoriali (CCT),
- La Consulta Nazionale.

Art. A.17.05 - Nomina e durata delle cariche

Il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del CDCT sono nominati dal Consiglio Federale e durano in carica due anni, mentre i componenti delle Commissioni tecniche e della Commissione per il Coordinamento Corsi Territoriali sono nominati dal CD del CNT e durano in carica un anno.

Tutti decadono allo scadere del quadriennio olimpico.

Art. A.17.06 - Presidente

Il Presidente del CNT viene nominato dal CF e rappresenta il CNT a tutti gli effetti.

Oltre le specifiche attribuzioni risultanti dalle norme del presente regolamento, in via generale:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Centrale e della Consulta Nazionale. Può invitare a partecipare alla riunione del Consiglio esperti e tecnici in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- da esecuzione a tutti i provvedimenti decisi dal Consiglio Direttivo del CNT;
- vigila sul buon operato di tutti i settori del CNT e delle Delegazioni Regionali Tecnici (DRT);
- propone al Consiglio Federale gli interventi economici a supporto delle iniziative del CNT;

- adotta, in via d'urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, il sottopone a ratifica nella sua prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'annullamento delle decisioni adottate;
- deferisce, sentito il CD, agli Organi di Giustizia Federale i Tecnici ove ravvisi l'opportunità della adozione di sanzioni disciplinari;
- relazione al CF sull'operato del CNT di cui è diretto responsabile.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente

Art. A.17.07 - Vice Presidente

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Federale, svolge:

- funzioni di collaborazione consultiva ed attiva nell'ambito delle specifiche attribuzioni ed incarichi delegati dal Presidente,
- funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento.

Art. A.17.08 - Consiglio Direttivo Centrale del CNT

Il CDCT è composto dal Presidente del CNT, dal Vice Presidente, e da cinque Consiglieri, scelti fra i Tecnici tesserati alla FIBS e che siano iscritti nell'Albo dei Tecnici da almeno cinque anni, nominati dal CF.

Alle riunioni del CDCT partecipa di diritto, con parere consultivo, il Presidente della Commissione Attività Giovanile e Scolastica o un suo delegato. Possono altresì essere convocati, con parere consultivo, i responsabili degli Organi Tecnici.

Il CDCT nomina, nella sua prima riunione un Segretario.

Quest'ultimo può essere scelto al di fuori dei componenti del CDCT, in tal caso non ha diritto a voto.

In caso di dimissioni, decadenza, impedimento di uno o più componenti del CDCT, il CF, provvederà alla sostituzione del o dei membri mancanti.

Le riunioni del CDCT, sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Alle riunioni del CDCT hanno diritto a partecipare il PF, il Segretario Generale e i Consiglieri Federali eletti tra i rappresentanti dei tecnici. Possono inoltre essere invitati, ove occorra, i Presidenti delle DRT o loro delegati.

Il CDCT delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Copia dei verbali del CDCT deve essere inviata, entro quindici giorni dalla data della ratifica, alla Segreteria Generale FIBS che provvederà tempestivamente ad inviarne una copia al Presidente Federale ed ai Consiglieri Federali.

Art. A.17.09 - Compiti del Consiglio Direttivo Centrale del CNT

Il Consiglio Direttivo Centrale, che è tenuto in ogni caso ad osservare, applicare ed attuare i provvedimenti e le deliberazioni del PF, del CF e del CdP, oltre a quelli di indirizzo, svolge i seguenti compiti:

- presenta al CF, per l'approvazione, sia il programma annuale dell'attività che intende svolgere, che il relativo bilancio preventivo di spesa;
- rendiconta i fondi assegnatigli dal CF per il funzionamento, distintamente per capitolo di bilancio secondo le procedure di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIBS, e ne è direttamente responsabile nei confronti del CF stesso;
- nomina i responsabili ed i componenti degli Organi Tecnici ed emana le norme per il loro funzionamento;
- delibera in ordine alle proposte formulate dagli Organi Tecnici secondo le rispettive competenze;

- e) collabora con i Comitati Regionali della FIBS alla organizzazione dei corsi di formazione per Tecnici, indica i Docenti e cura lo svolgimento dei corsi stessi, designa i componenti delle Commissioni di esame e prescrive le modalità degli esami;
- f) organizza i corsi nazionali per l'ottenimento delle qualifiche previste dalla FIBS, stabilendone i programmi, le modalità di svolgimento e predisponendo le eventuali graduatorie per l'ammissione;
- g) autorizza sul territorio nazionale corsi di perfezionamento, aggiornamento e specializzazione;
- h) compila annualmente le liste dei Tecnici suddivisi per qualifica;
- i) nomina i componenti delle varie Commissioni;
- j) propone al CF i nominativi dei tecnici meritevoli della qualifica di "benemerito";
- k) emana le disposizioni annuali relative al tesseramento;
- l) delibera sulle domande di dimissioni, aspettativa e congedo;
- m) provvede alla redazione e diffusione di pubblicazioni tecnico didattiche;
- n) vigila sull'osservanza dei doveri incombenti ai tecnici;
- o) delibera in ordine alla istituzione ed allo scioglimento delle DRT;
- p) vigila e controlla tutti gli Organi Periferici e Tecnici del CNT e delibera su ogni altra questione di propria competenza, onde assicurare il migliore funzionamento del CNT;
- q) assolve ogni altro incarico eventualmente affidatogli dal CF.

Il CDCT, per lo svolgimento del proprio compito deve riunirsi su convocazione del proprio Presidente almeno quattro volte l'anno, dovendo essere inoltre convocato dallo stesso entro quindici giorni su richiesta di almeno sei dei suoi componenti.

Art. A.17.10 – Commissioni tecniche baseball e softball

Le Commissioni tecniche baseball e softball, composte da due o quattro membri e da un Presidente, rispondono della loro attività al CCDT e, secondo le rispettive competenze, assolvono ai seguenti compiti:

- a) curano l'istruzione ed il perfezionamento dei tecnici di Baseball e Softball attraverso circolari, note d'orientamento e materiale didattico;
- b) predispongono i programmi dei corsi di qualificazione, specializzazione ed aggiornamento dei tecnici di baseball e softball curandone l'organizzazione e lo svolgimento;
- c) provvedono alla qualificazione dei formatori per tecnici di baseball e softball predisponendo i programmi dei corsi e curandone l'organizzazione e lo svolgimento;
- d) effettuano studi e ricerche su argomenti tecnici riguardanti il baseball ed il softball;
- e) segnalano al CDC. i nominativi dei tecnici per l'inserimento nei corsi formatori per tecnici di baseball e softball;
- f) attuano le disposizioni del CDC. in merito al corretto svolgimento dei Corsi Territoriali.

Le Commissioni Tecniche svolgono ogni altro incarico affidatogli dal CDCT.

Le decisioni delle Commissioni Tecniche devono essere approvate dal Consiglio Direttivo del CNT prima di entrare in vigore.

Art. A.17.11 – Commissione Coordinamento Corsi Territoriali

La Commissione Coordinamento Corsi Territoriali, composta da due o quattro membri e da un Presidente, risponde della sua attività al Consiglio Direttivo del CNT, e, assolve ai seguenti compiti:

- a) controlla l'organizzazione e lo svolgimento dei Corsi Territoriali, ne predisporre i programmi e l'omogeneizzazione delle procedure;
- b) organizza e dispone le procedure degli esami in linea con quanto stabilito dal CDC;

- c) controlla i risultati dei tecnici al termine dei corsi e sulla base di detti risultati propone al CD i tecnici ritenuti idonei.

La Commissione svolge inoltre ogni altro incarico affidatogli dal CDCT.

Le decisioni della Commissione Coordinamento Corsi Territoriali, prima di entrare in vigore, devono essere approvate dal CDCT.

Le decisioni della Commissione Tecniche devono essere approvate dal CDCT del CNT prima di entrare in vigore

Art. A.17.12 - La Consulta Nazionale

La Consulta Nazionale è composta dai componenti del CDCT e dai Presidenti delle Delegazioni Regionali del CNT.

Ha funzioni consultive, rappresentative, propositive e di verifica su aspetti sia a carattere generale, sia a carattere specificamente territoriale, finalizzate alla realizzazione di una omogenea azione programmatica in ambito nazionale.

I Presidenti delle DRT possono farsi rappresentare da un fiduciario provinciale della loro regione mediante delega scritta.

È presieduta e convocata dal Presidente del CNT o, per delega, dal Vice Presidente.

Art. A.17.13 - Delegazione Regionale del CNT

L'attività periferica del CNT è assicurata ed articolata attraverso le Delegazioni Regionali e, ove possibile, Provinciali del CNT.

Le Delegazioni Regionali Tecnici vengono costituite in quelle regioni ove risiedono non meno di cinque tecnici; qualora i tesserati di una Regione siano meno di cinque, costoro verranno aggregati, con principio di vicinorietà, ad una Delegazione stabilita dal CDCT.

Le Delegazioni Regionali del CNT sono composte da tutti i Tecnici tesserati nella Regione e sono rette da un Presidente e da un Consiglio Direttivo (CDRT).

Le DRT collaborano con gli altri Organi Periferici della FIBS.

Art. A.17.14 – Compiti del Presidente della DRT

Il Presidente della Delegazione Regionale del CNT, nominato dal CDRT competente, sentito il Presidente Nazionale del CNT, ha i seguenti compiti fondamentali:

- a) convoca e presiede le riunioni del CDRT per le quali predispone l'OdG;
- b) organizza, dirige e controlla tutta l'attività nell'ambito della propria competenza territoriale, secondo la programmazione stabilita dal CDRT e attua le disposizioni emanate dal CDCT, assumendone la responsabilità nei confronti dello stesso;
- c) partecipa con voto consultivo ai Consigli Direttivi degli Organi Periferici della FIBS;
- d) convoca e presiede le riunioni dei tecnici della Delegazione;
- e) propone alla DR e adotta direttamente tutte le iniziative atte al miglioramento del livello tecnico dei tesserati e del gioco nei limiti delle proprie competenze;
- f) provvede alla organizzazione di stage di aggiornamento e alla realizzazione e alla diffusione di pubblicazioni, filmati ed altri mezzi didattici a livello regionale, dandone comunicazione al CNT;
- g) propone alla DR i nominativi dei tecnici per il compito di coordinatore delle rappresentative regionali e dei componenti degli staff tecnici;
- h) esprime un parere sull'attività svolta da ciascun tecnico della propria DRT, relativamente al rinnovo della tessera;
- i) segnala eventuali infrazioni allo Statuto, ai Regolamenti Federali, a norme di carattere etico e/o comportamentale lesive dell'immagine dello sport o della FIBS, nonché di ogni altra norma o disposizione emanata dalla FIBS o dal CNT.

In caso di decadenza, impedimento o dimissioni, il CDRT competente, sentito il Presidente Nazionale del CNT, nominerà un sostituto.

Art. A.17.15 – Il Consiglio Direttivo Regionale del CNT

Il CDRT è composto dal Presidente della DRT e dai Fiduciari Provinciali della DRT.

I compiti del CDRT sono :

- a) studiare, organizzare, programmare l'attività della DRT e prendere tutte le iniziative atte al potenziamento ed al miglioramento tecnico dei quadri della DRT;
- b) rendere operative tutte le disposizioni emanate dal CNT e dalla FIBS;
- c) segnalare al CDCT i tecnici ritenuti meritevoli per l'ammissione ai corsi per il passaggio alle categorie superiori.

Il CDRT, per lo svolgimento dei propri compiti, deve riunirsi, su convocazione del proprio Presidente almeno tre volte l'anno; può essere inoltre convocato dallo stesso entro quindici giorni su richiesta scritta del 60 per cento dei Fiduciari Provinciali.

Art. A.17.16 – I Fiduciari Provinciali del CNT

I Fiduciari Provinciali sono i rappresentanti del CNT nelle Province di loro competenza e vengono nominati dal CDRT competente, sentito il Presidente Nazionale del CNT.

I Fiduciari Provinciali assolvono ai seguenti compiti fondamentali:

- a) attuare, nell'ambito della propria competenza territoriale, le disposizioni emanate dal Presidente della DRT, dal CDRT, dal CNT e dalla FIBS;
- b) propagandare i corsi tecnici e reclutare nuovi tecnici nell'ambito della propria provincia;
- c) organizzare il gruppo provinciale dei tecnici;
- d) partecipare, con parere consultivo, ai Consigli Direttivi del Comitato Provinciale e collaborare con lo stesso per il raggiungimento degli scopi fissati.

Art. A.17.17 – Formazione dei quadri

Coloro che intendono partecipare ad un Corso di Formazione Territoriale per Tecnici di Base, debbono presentare domanda alla DRT del CNT competente per territorio e possono essere ammessi se in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano compiuto il sedicesimo anno di età nell'anno in cui si effettua il corso;
- b) abbiano uno stato di salute psico-fisico accertata da un certificato medico di sana e robusta costituzione;
- c) non siano esclusi dall'attività sportiva da parte del CONI;
- d) siano risultati idonei agli eventuali test di ammissione ai corsi.

Gli ammessi devono frequentare un corso di istruzione tecnica al termine del quale sosterranno l'esame di abilitazione.

Il CDCT stabilirà le norme per l'ammissione diretta agli esami dei Corsi per Tecnici di Base per coloro che ne facciano richiesta scritta ed abbiano ottenuto, nell'ambito dell'organizzazione federale, risultati tangibili e rispondenti alle norme e procedure di ammissione alle prove di esame per i vari livelli, non escludendo comunque, i requisiti di cui sopra.

Il CDCT può deliberare l'inserimento nei quadri di tecnici già qualificati da organizzazioni estere, previo esame del loro curriculum.

Art. A.17.18 – Inquadramento

Le qualifiche tecniche possono essere rilasciate esclusivamente dal CNT. e vengono conferite a coloro che abbiano superato i corsi stabiliti per l'ottenimento di dette qualifiche.

Per svolgere l'attività di Tecnico durante gare ufficiali è comunque necessario essere in possesso della tessera federale, in regola per l'anno sportivo in corso, ed essere iscritti all'Albo dei Tecnici.

I tecnici sono tesserati dalla FIBS, su nomina del CDCT con le seguenti qualifiche: • •

- Operatore Sportivo – Scolastico,
- Tecnico di Base,
- Istruttore (Baseball – Softball),
- Allenatore (Baseball – Softball),
- Tecnico in Ruolo Speciale Transitorio.

I tecnici che nel periodo stabilito dal Piano Nazionale di Formazione non raggiungeranno i crediti formativi necessari al mantenimento della qualifica saranno posti in aspettativa.

Su proposta del CDCT il CF stabilisce con apposita delibera le regole relative alla qualifica richiesta per condurre le squadre partecipanti ai campionati ufficiali della FIBS

I tecnici con la qualifica richiesta dalle disposizioni emanate dal CDCT possono inoltre accedere alle seguenti specializzazioni:

- Istruttore Giovanile e Scolastico,
- Tecnico Specializzato (Pitching coach, Hitting coach, ecc.),
- Tecnico Formatore.

Art. A.17.19 – Operatore Sportivo - Scolastico

La qualifica è riservata a coloro che:

- a) partecipando alla parte pratica del Corso di Formazione per Tecnico di Base svolgono attività in campo come tecnici in tirocinio;
- b) hanno frequentato il Corso di Formazione per Tecnico di Base, senza sostenere gli esami o siano risultati "non idoneo" all'esame stesso;
- c) hanno frequentato corsi di aggiornamento per insegnanti o corsi dell'ISEF senza poi accedere all'iter formativo di tecnico FIBS.

Le persone in possesso di tale qualifica possono svolgere attività di carattere promozionale e di animazione nella scuola e nelle strutture di promozione sportiva organizzate da Comuni, Province e Regioni.

La qualifica di Operatore Sportivo - Scolastico non abilita a condurre squadre partecipanti ai campionati ufficiali FIBS, ma dà la possibilità di svolgere attività in campo come assistenti. Non è possibile assumere incarichi tecnici nell'ambito dei programmi scolastici e dei Centri Giovanili riconosciuti ufficialmente dalla FIBS.

L'inserimento nell'Albo dei Tecnici con la qualifica di Operatore Sportivo-Scolastico è subordinato alla richiesta scritta da parte degli interessati.

Art. A.17.20 – Tecnico di Base

La qualifica viene riconosciuta a coloro che avendo frequentato e/o superato gli esami finali del Corso Territoriale per Tecnico di Base, secondo i programmi stabiliti dal CNT, e avendo maturato i crediti previsti dal Piano Nazionale di Formazione dei Tecnici, abbiano presentato richiesta scritta per l'inserimento nell'Albo dei Tecnici e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Art. A.17.21 – Istruttore

La qualifica viene riconosciuta a coloro che, in possesso della qualifica di Tecnico di Base, avendo frequentato e superato gli esami finali del Corso Nazionale di Istruttore organizzato dal CNT, abbiano maturato i crediti previsti dal Piano Nazionale di Formazione dei Tecnici, e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Art. A.17.22 – Allenatore

La qualifica viene riconosciuta ai tecnici che, attivi da almeno un anno nella qualifica di Istruttore, avendo frequentato e superato gli esami finali del Corso Nazionale per Allenatore,

abbiano maturato i crediti previsti dal Piano Nazionale di Formazione dei Tecnici e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Art. A.17.23 - Tecnico in Ruolo Speciale Transitorio

Fatti salvi gli accordi bilaterali stipulati fra la FIBS e Federazioni straniere i cui tecnici avranno la qualifica di Tecnico in Ruolo Speciale Transitorio, la medesima può essere riconosciuta:

- a) Ai tecnici provenienti da federazione straniera. Dietro richiesta alla Segreteria Generale della FIBS da parte della Società interessata, il CDCT, valutate le domande pervenute, ha facoltà di proporre al Consiglio Federale il riconoscimento di tecnico nel Ruolo Speciale Transitorio. Un eventuale parere negativo deve essere motivato. È facoltà del Consiglio Federale accettare la proposta di inserimento formulata dal CNT. Tali tecnici, una volta inseriti nel ruolo, vi rimangono solo per l'anno in corso, al termine del quale il CDCT, dopo un opportuno esame del loro operato, può riconoscere o meno l'inserimento nella qualifica più opportuna, tra quelle esistenti.
- b) Agli atleti provenienti da federazione straniera. In via del tutto eccezionale e straordinaria, dietro richiesta presentata dalla Società di appartenenza il CDCT può proporre al Consiglio Federale il riconoscimento della qualifica di tecnico per l'atleta, dopo una valutazione del profilo tecnico dell'atleta, tramite un colloquio e/o l'esame di eventuali attestati rilasciati dalla Federazione di provenienza. Un eventuale parere negativo deve essere motivato. È facoltà del Consiglio Federale accettare la proposta formulata dal CNT per il riconoscimento per tale atleta ad operare come tecnico. Il Consiglio Federale possono respingere, motivandola, la proposta di inserimento formulata dal CNT. Tale riconoscimento può accordato una sola volta. Per tali atleti è possibile continuare ad operare come tecnici FIBS frequentando i corsi tecnici previsti, superandone i relativi esami con le stesse modalità stabilite per i tecnici italiani.

Art. A.17.24 – Istruttore Giovanile e Scolastico

La qualifica viene riconosciuta a coloro che:

- a) siano in attività da almeno un anno con la qualifica di Tecnico di Base;
- b) abbiano frequentato l'apposito corso di specializzazione superando il relativo test di abilitazione.

Per tale qualifica il CNT tiene un apposito albo denominato "Albo degli Istruttori Giovanili e Scolastici".

Le persone in possesso di tale qualifica possono assumere incarichi tecnici nell'ambito dei programmi dei Centri Giovanili e scolastici riconosciuti ufficialmente dalla FIBS

Norma Transitoria: vengono inseriti automaticamente nella qualifica tutti coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo degli Istruttori Giovanili.

Art. A.17.25 – Tecnico Formatore

La qualifica di Formatore viene conferita a coloro che:

- a) siano attivi nel ruolo Allenatori da almeno 3 anni;
- b) abbiano frequentato il Corso di Abilitazione allo scopo predisposto dal CNT ed abbiano superato il relativo test di valutazione;
- c) siano in possesso dei requisiti tecnici e didattici richiesti per l'accesso ;
- d) abbiano seguito i previsti corsi di aggiornamento per il mantenimento della qualifica.

La mancata disponibilità per due annate consecutive all'attività di formazione organizzata dal CNT comporta la sospensione della qualifica.

Art. A.17.26 – Corsi di Specializzazione

Ai tecnici che frequentano i corsi di specializzazione organizzati dal CNT viene rilasciato un certificato attestante la partecipazione e, per le qualifiche per le quali sono previsti esami o prove di valutazione o abilitazione, il relativo attestato.

Art. A.17.27 – Tesseramento

a) Rinnovo tessere

Dal 1° Novembre al 31 Dicembre di ogni anno i tecnici che intendono rinnovare il tesseramento devono inviare al CNT la richiesta sul modulo predisposto, corredandola con la documentazione dell'attività svolta nell'anno precedente e con la tassa annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

Il CNT, verificata la regolarità della documentazione provvede all'invio della tessera.

b) Rilascio nuove tessere

I Presidenti delle Commissioni Esaminatrici dei Corsi devono trasmettere alla Commissione CCT, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente), entro sette giorni dalla data degli esami, tutta la documentazione relativa.

La Commissione CCT verificata l'idoneità o meno di ogni allievo, sottopone la documentazione alla ratifica del CDCT, il quale comunica agli interessati i risultati trasmettendo: •••••••• il modello predisposto dal CNT per il tesseramento, il bollettino per il versamento della tassa annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

c) Rinnovo fuori termine

Per tutta l'annata agonistica, e comunque non oltre il 31 ottobre, è possibile, per coloro che non lo hanno fatto nei termini prescritti, rinnovare la tessera di Tecnico, facendone richiesta direttamente al CNT ed allegando:

- il modulo predisposto per il tesseramento fuori termine;
- la tassa maggiorata, annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

Il CNT verificata la regolarità della documentazione provvede all'invio della tessera.

d) Reintegro nei quadri tecnici

Coloro che, per qualunque motivo, non abbiano rinnovato il tesseramento, sono posti fuori quadro e possono essere reintegrati nella qualifica, facendone richiesta scritta al CDCT.

Il CDCT reintegrerà il Tecnico nella qualifica acquisita dopo averne verificato la posizione. A tale scopo il richiedente deve presentare la seguente documentazione:

- richiesta scritta di reintegro;
- documentazione dell'ultimo anno di tesseramento (tessera CNT o altro);
- ricevuta del pagamento della tassa annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

Per ogni qualifica il CDCT forma gli Albi Nazionali e provvede a trasmetterli alla Segreteria Generale.

Nel caso in cui la permanenza fuori quadro superi i due anni agonistici, il tecnico decade dalla qualifica acquisita e dovrà sostenere un esame per la riammissione al livello iniziale dei quadri tecnici, pagando la relativa tassa.

Art. A.17.28 – Fuori Quadro

Vengono posti fuori quadro i tesserati che non hanno rinnovato il tesseramento per l'anno in corso nei termini stabiliti dal presente regolamento di settore.

Art. A.17.29 – Benemeriti

Il CDCT può proporre al Consiglio Federale, per la nomina a benemerito, i tecnici che per almeno 15 anni abbiano acquisito meriti particolari nell'ambito dell'organismo federale.

Art. A.17.30 – Incompatibilità

Ai tesserati del CNT non è consentito essere tesserati nei ruoli effettivi degli Ufficiali di Gara (CNA e CNC).

Art. A.17.31 – Perdita della qualifica

Qualsiasi qualifica si perde per:

Dimissioni,

Ritiro definitivo della tessera da parte dell'organo competente su proposta del CDCT.

Art. A.17.32 – Diritti e Doveri

Con il tesseramento il Tecnico è tenuto all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti della FIBS, nonché di ogni altra disposizione impartita dal CNT.

Il Tecnico ha il dovere di comunicare tempestivamente al CNT qualsiasi variazione di domicilio o di sede, anche se temporanea.

Tutti i tecnici, per poter essere ammessi in campo durante le manifestazioni ufficiali della FIBS, dovranno risultare tesserati per le rispettive Società (Mod. 1CNT o equivalenti).

Art. A.17.33 - Assicurazione Tecnici

Tutti i Tecnici, regolarmente tesserati alla FIBS, dopo la corresponsione della tassa prescritta, autorizzano tacitamente la FIBS a contrarre per loro conto, ogni anno sportivo federale, l'assicurazione base a favore dei tesserati.